



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

MILANO, 18 MARZO 2021

**Spettabile
Clientela**

OGGETTO: Circ. Inps 11 marzo 2021, n. 42 Inps

Congedo obbligatorio per i padri lavoratori – novità 2021

L'Inps illustra le novità introdotte dalla legge di Stabilità in materia di congedo obbligatorio per i padri lavoratori in vigore da gennaio 2021. In particolare, è stato previsto l'innalzamento del numero di giornate di congedo che passano da 7 a 10. La nuova disposizione si applica alle nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2021. Pertanto, per gli eventi avvenuti nel 2020, il cui periodo di fruizione potrebbe ricadere nel 2021 le giornate a disposizione restano quelle previste dalla normativa precedente (7 giorni). Si ricorda che i lavoratori interessati sono obbligati a fruire delle giornate di congedo entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore. La richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro secondo le modalità ormai note. Il datore di lavoro procederà ad anticipare il trattamento e conguagliare in Uniemens l'importo anticipato. Solo nei casi di pagamento diretto da parte dell'Inps i lavoratori interessati dovranno presentare domanda all'Ente Previdenziale. Ulteriore novità prevista per il 2021 è la possibilità di fruizione del congedo anche in caso di morte perinatale. Acquisito il parere del Ministero del Lavoro, l'Istituto chiarisce che è possibile fruire del congedo anche in caso di: 1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso); 2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso. Su questa specifica casistica sono illustrati degli esempi nella circolare. Infine, per il 2021 è confermata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Cordiali saluti.

Dott. Monica Melani

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 11/03/2021

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 42

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: Proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.

92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2021. Ampliamento della tutela anche in caso di morte perinatale del figlio

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).*

INDICE

- 1. Proroga del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l'anno 2021 e ampliamento da sette a dieci giorni del periodo di fruizione del congedo obbligatorio del padre*
- 2. Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio*
- 3. Copertura della spesa e istruzioni contabili*

Premessa

L'articolo 1, comma 363, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 - si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre).

Inoltre, per effetto del medesimo articolo 1, comma 363, lettera b), della legge n. 178/2020, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2021, a dieci giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

L'articolo 1, comma 25, della citata legge n. 178/2020 ha invece modificato l'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevedendo e ampliando la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

1. Proroga del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l'anno 2021 e ampliamento da sette a dieci giorni del periodo di fruizione del congedo obbligatorio del padre

Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 363, lettere a) e b), della legge di bilancio 2021 al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) comportano:

- la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla citata legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell'anno 2021 (1° gennaio - 31 dicembre);
- l'ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se

ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021 (cfr. il messaggio n. 679/2020).

All'istituto in esame continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40/2013.

Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

Per il settore agricolo, con la circolare n. 181/2013 sono state fornite le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruito dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

L'articolo 1, comma 363, lettera c), della citata legge n. 178/2020 ha altresì prorogato, per l'anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 40/2013.

Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

2. Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio

L'articolo 1, comma 25, della citata legge n. 178/2020 ha modificato l'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, aggiungendo dopo le parole "*nascita del figlio*" le seguenti: "*, anche in caso di morte perinatale*". Pertanto, il primo periodo della citata lettera a) risulta così modificato: "*Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di [...]*".

Sulla base delle rilevazioni effettuate dall'Istituto Superiore della Sanità, nell'ambito del progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPitOSS) e alla luce delle definizioni utilizzate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per "*periodo di morte perinatale*" generalmente si considera il periodo compreso tra l'inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. Tuttavia, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si ritiene che, coerentemente con la durata del beneficio, la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore. Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);

2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l'anno 2021, a dieci giorni (più uno di congedo facoltativo) da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, oppure nel caso di morte perinatale avvenuta nel periodo sopra indicato.

Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a sette giorni di congedo obbligatorio (più uno di congedo facoltativo), anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021. Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell'anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell'anno 2021, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

a) nel caso di nascita avvenuta il 5 gennaio 2021 e di decesso avvenuto il 10 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo;

b) nel caso di nascita avvenuta il 26 dicembre 2020 e di decesso avvenuto il 2 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di sette giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo (essendo la nascita avvenuta nell'anno 2020).

c) in caso di minore nato il 10 dicembre 2020:

- se il decesso è avvenuto il giorno 19 dicembre 2020, il padre ha diritto alla tutela dei congedi in argomento (sette giorni di congedo obbligatorio più uno di congedo facoltativo) da fruire entro il 10 maggio 2021;

- se il decesso è avvenuto il 20 dicembre 2020 (o altro giorno successivo) il diritto alla tutela del padre non sussiste in quanto, essendo trascorsi dieci (o più) giorni dalla nascita compresa, il decesso non è avvenuto nel periodo di morte perinatale;

d) In caso di adozione/affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da prendere a riferimento in caso di decesso è quella della nascita e non dell'ingresso in famiglia o in Italia del minore. Pertanto, nel caso di minore nato il 3 gennaio 2021 e adottato/affidato con ingresso in famiglia/Italia in data 7 gennaio 2021:

- se il decesso è avvenuto tra il 7 gennaio e il 12 gennaio 2021 (ossia tra la data di ingresso in famiglia o in Italia e l'ultimo giorno del periodo di morte perinatale) il padre adottivo/affidatario ha diritto alla tutela dei congedi di cui trattasi;

- se il decesso è avvenuto tra il 13 gennaio e il 16 gennaio 2021 (o altro giorno successivo) la tutela non spetta al padre adottivo/affidatario in quanto il periodo di morte perinatale decorre dalla nascita del minore e non dalla data di ingresso in famiglia o in Italia.

3. Copertura della spesa e istruzioni contabili

L'articolo 1, comma 364, della legge n. 178/2020 dispone che all'onere derivante dal comma 363 della legge medesima, valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla stessa legge di bilancio per l'anno 2021.

Per le rilevazioni contabili delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di indennità per il congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti, di cui alle norme sopra citate, si confermano le istruzioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

Sono, inoltre, confermate le istruzioni contabili relative al pagamento diretto delle stesse, illustrate nel messaggio n. 12129/2013.

Con l'occasione, è data una più puntuale denominazione ai conti già in uso, istituiti con i messaggi sopra citati, che riportano in essa gli estremi dei recenti aggiornamenti normativi.

Nell'Allegato n. 1 si riporta l'elenco delle variazioni al piano dei conti.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi